



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Provincia di PISA

P.zza Vittorio Emanuele II, 56035- CASCIANA TERME LARI (PI)

Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA BANDO ERP 2017

1). I cittadini dei paesi non aderenti all'Unione Europea dovranno recarsi presso **il proprio consolato o ambasciata** per richiedere la documentazione relativa all' assenza di titolarità, per tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine. La documentazione dovrà essere certificata dall'autorità governativa del proprio stato alla data di emissione del bando (**5 giugno 2017**). Tale documento, in lingua italiana o tradotto in italiano nelle forme di legge, deve essere prodotto **entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria**. Tale documentazione deve essere presentata anche nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti con cittadinanza di paesi diversi non aderenti all'Unione Europea.

2) Certificato rilasciato dalla azienda ASL territorialmente competente attestante la condizione di invalidità e/o la condizione di portatore di handicap.

3) Certificato attestante una situazione di grave disagio abitativo nell'alloggio di residenza consistente in:

- presenza di barriere architettoniche
- abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione

4) Fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

5) ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione dello stato civile risultante "ignoto" in Anagrafe comunale.

DOCUMENTI CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE

La domanda di partecipazione al bando prevede che si possa ricorrere all'autocertificazione, barrando le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti sul modulo di domanda predisposto dal Comune di Casciana Terme Lari.

Tuttavia, per agevolare coloro che sono interessati a chiarimenti in merito alla compilazione domanda stessa, si consiglia agli stessi di presentare i documenti che seguono:

Copia del contratto di locazione debitamente registrato e delle ricevute di pagamento anno 2016 del canone di locazione.

Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;

Cud/Dichiarazione dei redditi anno 2016 (redditi 2015) di tutti i componenti del nucleo per il calcolo punteggi reddito

Per gli stranieri extracomunitari (tutti i componenti del nucleo familiare) fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità alla data di pubblicazione del Bando;

- Copia della documentazione attestante che il possesso di beni mobili registrati di valore maggiore ad Euro 25.000 è finalizzato allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale 1;
- Fotocopia della documentazione relativa alla separazione legale dei coniugi (ad es. omologa di separazione) con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Attestazione di attività lavorativa da almeno 5 anni nell'ambito regionale (solo nel caso in cui il richiedente non abbia il requisito della residenza nella Regione Toscana per lo stesso periodo di tempo);
- Attestazione di svolgimento attività lavorativa da almeno 10 anni nel Comune di Casciana Terme Lari da parte di almeno un componente del nucleo familiare;
- Copia degli atti di sfratto: convalida attestante lo sfratto esecutivo per finita locazione 2.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI:

- all'ufficio scuola cultura sociale del Comune il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- allo Sportello Stranieri, via Gramsci 166/a Perignano, il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

1 La stessa Regione Toscana nella circolare n. AOOGR/222664/N.070.030 del 20/10/2015, a tale proposito, specifica quanto segue " Il concetto di indisponibilità di cui al paragrafo 4 dell'allegato A della L.R. 96/1996 e s.m., si riferisce all' impossibilità oggettiva di abitare un alloggio da parte del soggetto richiedente, o in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale, o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità pro- quota di un diritto reale e pertanto non ne ha la piena fruibilità. Pertanto la suddetta "indisponibilità" non è rilevabile solo nel caso in cui l'alloggio risulti comunque occupato dal soggetto richiedente.

2 Lo sfratto deve avere la data di convalida di almeno 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando e che è equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto, la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando. Con la legge di riforma della L.R.T. 96/96, non è prevista l'attribuzione del punteggio di sfratto intimato per morosità o altra inadempienza contrattuale.